

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 561

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CIRAMI, EUFEMI, CONSOLO,
COMPAGNA, BOREA, MENARDI e MUGNAI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2001

—————

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme
sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore
della magistratura

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Non occorre indugiare - tanto il dato è scontato e di comune condivisione - sulla cosiddetta «politicizzazione» del Consiglio superiore della magistratura (CSM), laddove il problema, piuttosto, è quello di come porvi rimedio. Giova premettere, anche se di ormai acquisita conoscenza, che la detta politicizzazione, per quanto riguarda la parte «togata» del CSM, deriva da quella, più generale, della magistratura, la cui divisione in «correnti» (con quelle di sinistra più direttamente collegate ai relativi partiti politici) ha immediato riflesso sulla composizione e sul modo di funzionare dell'organo di governo dei magistrati. La divisione in «correnti» della magistratura, peraltro, fa registrare una preminenza dei gruppi di sinistra, per ragioni che possono sinteticamente ricondursi:

- alla migliore capacità organizzativa, anche per il più stretto collegamento che essi mantengono con le relative formazioni politiche di provenienza e ispirazione (si pensi alla «sponda» mass-mediale di cui dispongono in un sistema dominato dalla «cultura» progressista);

- alla più visibile intraprendenza culturale (eloquenti, in tal senso, la qualità, anche grafica, delle pubblicazioni e la cospicuità dei ricorrenti convegni e «tavole rotonde»).

- alla miglior difesa - di fronte ai CSM e ad ogni altra evenienza - che riescono ad assicurare ai propri aderenti;

- alla diversità «antropologica» del «militante» (che normalmente vede il magistrato di sinistra obbediente alle decisioni del «collettivo» e capace, in nome dell'idea, di sacrifici impensabili per un magistrato «moderato», affetto da inguaribile «solipsismo».

Le dette ragioni, sinteticamente esposte, valgono dunque a spiegare perchè, con un *trend* che pare inarrestabile, le ultime «consigliature» del CSM facciano registrare una preminenza delle correnti di sinistra nella gestione della relativa politica giudiziaria, e ciò sebbene la maggioranza dei magistrati, ancora, non abbia vocazione a riconoscersi nei contenuti politici delle cennate correnti.

In tali condizioni, pertanto, ogni sforzo per rimediare alla «politicizzazione» del CSM puntando sull'ennesima riforma del suo sistema elettorale, è destinato all'insuccesso giacchè le dette correnti troveranno sempre il modo di meglio organizzarsi per continuare a prevalere.

Il più sicuro rimedio contro il descritto fenomeno, allora, è quello di intervenire *radicalmente* sullo stesso sistema di formazione del CSM, estraendo a sorte i magistrati destinati a comporlo.

Ci si rende conto di avanzare una proposta «forte» e rivoluzionaria contro cui è facile prevedere le reazioni della magistratura associata ed, in particolare, quella più a sinistra e più politicizzata.

E' ovvio, infatti, che proprio quest'ultima avrebbe tutto da perdere da una riforma di tal genere, destinata a mettere radicalmente in crisi le proprie capacità organizzative e di preminenza politica.

Infatti, una volta che fosse «il caso» (*idest* l'estrazione) a determinare la formazione «togata» del CSM, sparirebbe d'incanto, per la massa dei magistrati, la necessità di «mettersi in cordata» e di scegliersi i «protettori» da appoggiare nella competizione elettorale.

Ciascun magistrato, in tal modo, sarebbe liberato da ogni tutela e non avvertirebbe la cogente necessità di aggregarsi in gruppo confidando nella forza dello stesso.

Per converso i magistrati estratti, non dovendo la loro elezione alla «corrente» di appartenenza, sarebbero più liberi e meno influenzabili da parte di quest'ultima, che non verrebbe più a disporre di quella «cinghia di trasmissione» che oggi lega rigidamente gli eletti ai rispettivi gruppi di appartenenza e, per il loro tramite, alle formazioni politiche di relativa ispirazione.

Occorre tra l'altro tenere presente che, con la presente proposta normativa, va data più adeguata e proporzionata rappresentanza, all'interno del Consiglio (cosa che oggi non accade ma anzi avviene il contrario), alla componente giudicante rispetto a quella requirente, nel dovuto rispetto di un diverso rapporto numerico.

Per quanto rivoluzionaria, come s'è detto, la proposta potrebbe tuttavia essere spiegata e sostenuta culturalmente con argomenti tutt'altro che banali.

In tal senso potrebbe soccorrere l'esempio del «Tribunale dei Ministri» la cui composizione, com'è noto, è affidata proprio all'estrazione.

Altro esempio può essere quello del sorteggio dei giudici popolari quali componenti della Corte di Assise.

Per quanto si vivano tempi di giustizialismo e di disaffezione verso la politica, perchè il giudizio sui ministri o sugli altri cittadini dovrebbe essere affidato ad un «caso» negato invece ai magistrati?

D'altronde, all'obiezione che non tutti i magistrati possiedono le doti occorrenti all'esercizio delle funzioni di «governo» dei loro colleghi, si può rispondere che non si vede perchè i comuni cittadini debbano essere

«amministrati» dai magistrati (quali che siano e che il caso destina loro) e altrettanto non debba valere per gli stessi magistrati.

Perchè insomma, rispetto alla generalità dei cittadini, i magistrati dovrebbero godere di una tutela «arricchita» nei confronti dei loro amministrati?

O non è forse vero che se taluno è considerato (per definizione) idoneo a svolgere le funzioni di magistrato deve essere ritenuto egualmente idoneo a «governare» i propri colleghi?

In ogni caso si potrebbe prevedere, come qui è stata prevista, la possibilità di «interpello», escludendo dall'inserimento nel «paniere» dell'estrazione quei magistrati che non vi avessero interesse (oltre a quelli immeritevoli sotto il profilo professionale e disciplinare).

La situazione della giustizia è tale per cui non è più tempo di palliativi destinati a lasciare le cose come stanno.

L'allacciamento ad un qualsiasi sistema elettorale non elimina l'effetto invasivo delle correnti, e dunque della politicizzazione, ma anzi tende a sottolinearne la presenza seppure sotto punti di vista angolari diversi.

Occorre, conseguentemente, proporre la modifica della legge 24 marzo 1958, n. 195, al fine di sostituire il sistema elettivo della componente togata del Consiglio superiore della magistratura con quello previsto dal presente disegno di legge, la cui copertura costituzionale viene assicurata con la modifica dell'articolo 104 della Costituzione che viene proposta con il disegno di legge atto Senato n. 562.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal primo presidente della Corte suprema di Cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da venti componenti scelti, mediante sorteggio, tra i magistrati ordinari e da dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.»;

b) all'articolo 20, primo comma, il numero 1 è sostituito dal seguente:

«1) verifica i titoli di ammissione dei componenti scelti tra i magistrati»;

c) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (*Sorteggio dei magistrati*) - 1. Il sorteggio dei magistrati componenti del Consiglio superiore avviene entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio.

2. Il sorteggio ha luogo nel giorno stabilito dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle Camere»;

d) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Componenti scelti tra i magistrati*) - 1. I componenti magistrati sono scelti: due tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito, secondo le modalità di cui all'articolo 25.

2. Non possono essere scelti i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano

stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore.

3. Non possono essere scelti i magistrati che, alla data indicata all'articolo 21, comma 2, non esercitino funzioni giudiziarie.

4. Non possono essere scelti i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio superiore per la cui rinnovazione si procede.

5. Non possono essere scelti i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore per la cui rinnovazione si procede.

6. Non possono essere scelti i magistrati sospesi dalle funzioni e i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, è stata inflitta una sanzione più grave dell'ammonizione. Possono tuttavia essere scelti i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni, ed essa non è stata seguita da altra sanzione disciplinare.

7. Non possono essere scelti i magistrati che, alla data indicata all'articolo 21, comma 2, non abbiano effettuato un servizio permanente e continuativo per almeno quattro anni.

8. Non possono, comunque, essere scelti i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità dalla nomina. L'anzianità nella qualifica è calcolata alla data indicata all'articolo 21, comma 2.»;

e) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Interpello dei magistrati*) - 1. Due mesi prima della data indicata all'articolo 21, comma 2, il Comitato di Presidenza rivolge, per la via gerarchica, formale interpello a tutti i magistrati in servizio, al fine di acquisire la loro preventiva accettazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio superiore.

2. Sono esclusi dall'interpello i magistrati indicati nell'articolo 23.»;

f) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Sorteggio dei magistrati. - Modalità*) - 1. Tra i magistrati che abbiano risposto positivamente all'interpello di cui

all'articolo 24, sono sorteggiati un magistrato che esercita funzioni giudicanti di legittimità ed un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità.

2. I diciotto magistrati che esercitano funzioni giudiziarie di merito sono sorteggiati con i seguenti criteri:

a) con un primo sorteggio sono scelti, per ogni distretto di Corte di appello, due magistrati con funzioni giudicanti ed un magistrato con funzioni requirenti;

b) con un secondo sorteggio sono scelti dodici magistrati tra quelli già sorteggiati con funzioni giudicanti e sei magistrati tra quelli sorteggiati con funzioni requirenti;

c) in caso di rinuncia o di decadenza dall'incarico di uno o più magistrati scelti, si procede alla sostituzione con le modalità di cui alla lettera *b*).

3. I magistrati applicati presso la Corte suprema di Cassazione e la Procura generale della Repubblica presso la stessa Corte, ai sensi delle leggi 29 novembre 1971, n. 1050, e 30 luglio 1985, n. 405, e i magistrati in servizio presso la Direzione nazionale antimafia sono compresi nel distretto di Roma».

g) gli articoli 23-bis, 24-bis, 24-ter, 26, 27, 28 e 29 sono abrogati.

